

XIV legislatura

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n.150**

(Atto del Governo n. 545)

Novembre 2005

n. 168



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Laura Baronciani  
dott.ssa Carla Di Falco  
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio  
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

.....

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa (assente)  
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista  
sig. Cristiano Lenzini  
dott. Vincenzo Bocchetti  
dott. Maurizio Sole

## I N D I C E

<b>Titolo I</b> (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione) .....	pag.	1
<b>Capo I</b> (Istituzione, composizione e durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione).....	pag.	1
<b>Articolo 1</b> (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione) .....	pag.	1
<b>Articolo 2</b> (Membri supplenti) .....	pag.	2
<b>Articolo 3</b> (Organi) .....	pag.	2
<b>Articolo 4</b> (Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione) .....	pag.	3
<b>Articolo 5</b> (Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione).....	pag.	4
<b>Articolo 6</b> (Compensi) .....	pag.	4
<b>Capo II</b> (Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione).....	pag.	5
<b>Titolo II</b> (Composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari) .....	pag.	6
<b>Capo I</b> (Composizione e durata in carica dei consigli giudiziari) .....	pag.	6
<b>Articolo 9</b> (Composizione dei consigli giudiziari) .....	pag.	6
<b>Articolo 10</b> (Membri supplenti) .....	pag.	7
<b>Articolo 11</b> (Organi).....	pag.	8
<b>Articolo 12</b> (Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari) .....	pag.	8
<b>Articolo 13</b> (Durata in carica dei consigli giudiziari) .....	pag.	9
<b>Articolo 14</b> (Compensi).....	pag.	9
<b>Capo II</b> (Competenze dei consigli giudiziari).....	pag.	11

**Titolo III** (Disposizioni finali) ..... pag. 11

**Articolo 17** (Copertura finanziaria) ..... pag. 11

# TITOLO I

## Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

### Capo I

#### istituzione, composizione e durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

#### Articolo 1

*(Istituzione e composizione del consiglio direttivo della Corte di cassazione)*

L'articolo istituisce il consiglio direttivo della Corte di cassazione di cui fanno parte, oltre ai membri di diritto (il Primo Presidente della Corte, il Procuratore generale ed il Presidente del consiglio nazionale dell'Ordine degli avvocati), un magistrato con funzioni direttive di legittimità, due magistrati con funzioni giudicanti di legittimità e un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità presso la medesima Corte. A questi si aggiungono un professore ordinario nominato dal Consiglio universitario nazionale e un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio, iscritto da almeno cinque anni nell'ambo dei patrocinanti in cassazione.

La RT non affronta la disposizione.

*Al riguardo, merita segnalazione il fatto che, nonostante la rilevanza delle competenze assegnate e l'articolata composizione del nuovo organo, nonché la frequenza mensile delle sue riunioni, la RT non stima necessario un adeguamento delle risorse pur presumibile a fronte dell'esigenza di fornire il Consiglio delle presumibili dotazioni umane, strumentali e tecnologiche, per le attività di segreteria del Consiglio direttivo.*

## **Articolo 2**

*(Membri supplenti)*

Al consiglio giudiziario, composto secondo le modalità indicate all'articolo 1, si aggiungono sei membri supplenti, di cui quattro magistrati con funzioni direttive di legittimità e requirenti eletti da tutti i magistrati presso la Corte di cassazione e la relativa Procura, nonché da un professore ordinario in materie giuridiche nominato dal C.U.N. e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nel registro dei patrocinanti in Cassazione.

La RT non affronta la disposizione.

*In proposito, nulla da osservare per i profili di diretto interesse trattandosi di disposizioni aventi un mero rilievo ordinamentale.*

## **Articolo 3**

*(Organi)*

Organi del consiglio direttivo sono il Presidente (il Primo presidente della Corte di cassazione), il vice presidente (eletto tra i componenti non togati) ed il Segretario (eletto tra i magistrati).

La RT non considera la disposizione.

*In proposito, sebbene non vi sia nulla da osservare per i profili direttamente rilevanti sotto il profilo finanziario, considerato anche l'espresso divieto, per i magistrati, previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 maggio 1051, n. 392 e dall'articolo 17, comma 2, della legge 2 aprile 1979, n. 97, di percepire compensi connessi ad incarichi che rientrino*

*nel normale svolgimento di funzioni relative al servizio di giustizia, sarebbe comunque utile l'acquisizione di chiarimenti circa l'eventuale suscettibilità d'onere della carica di Vice presidente del Consiglio direttivo, alla luce del fatto che la medesima carica è previsto che venga attribuita ad un componente non togato.*

#### **Articolo 4**

*(Elezioni dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione)*

L'articolo disciplina le modalità di elezione dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti "supplenti" del Consiglio direttivo.

La RT non affronta la disposizione.

*In proposito, sebbene non vi sia nulla da osservare per i profili direttamente rilevanti sotto il profilo finanziario, sarebbe comunque utile acquisire rassicurazioni in ordine all'eventualità di spese di funzionamento derivanti dall'espletamento delle procedure elettive del personale togato, dal momento che l'articolo disciplina dettagliatamente le modalità di candidatura e di nomina e le medesime costituiscono attività amministrative aggiuntive rispetto al normale espletamento dei servizi di supporto destinati al funzionamento della Corte di cassazione dalla legislazione vigente.*

*Pertanto, considerato che il consiglio direttivo presso la suprema Corte costituisce organo non previsto dalla legislazione vigente, ne segue l'eventualità dell'istituzione di un apposito ufficio per le elezioni, dalla cui attivazione potrebbero derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

## **Articolo 5**

*(Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione)*

I commi 1 e 2 stabiliscono la durata del mandato del consiglio in quattro anni e la non rieleggibilità dei componenti non elettivi scelti tra le categorie forensi (magistrati, professori in materie giuridiche ed avvocati).

I commi 3, 4 e 5 stabiliscono il subentro del magistrato che ha ricevuto più voti dopo quello cessante dalla carica, la permanenza del medesimo nei limiti della restante parte dell'incarico riferibile al cessante, il regime di *prorogatio* della operatività del consiglio sino a nomina del successivo.

La RT non affronta la disposizione.

*In proposito, nulla da osservare per i profili di interesse.*

## **Articolo 6**

*(Compensi)*

L'articolo rinvia la definizione del gettone di presenza per ciascun componente del consiglio ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

La RT provvede alla quantificazione dell'onere in ragione di un gettone di presenza per ogni seduta, da riconoscersi ad ogni componente non togato del consiglio direttivo della corte di cassazione.

La relazione, precisato che la disposizione comporterebbe oneri non configurabili come limite massimo di spesa, riporta i dati utilizzati per la quantificazione:



- importo stimato del gettone di presenza euro 258,23
- componenti non togati del Consiglio direttivo n. 3
- sedute mensili previste n. 2
- mesi di attività n. 11

Ne segue la quantificazione degli oneri come riportato nella seguente tabella:

Anno	Modalità di calcolo	Oneri
2005	euro 258,23 x 3 unità x 2 sedute al mese x 5,5 mesi <sup>(a)</sup>	8.522
dal 2006	euro 258,23 x 3 unità x 2 sedute al mese x 11 mesi	17.043

- (a) La quantificazione dell'onere per il 2005 riprende quella riportata nella RT all'A.C. 4636-*bis*-A<sup>1</sup> che, ipotizzando l'acquisizione di efficacia delle norme dal 1° luglio 2005, limitava l'onere al solo secondo semestre.

*Al riguardo, sarebbe in primo luogo opportuna una conferma da parte del Governo del fatto che la previsione formulata dalla relazione tecnica in ordine alle sole due riunioni mensili rappresenti una stima connotata da sufficiente prudenzialità, anche in considerazione del fatto che si tratta di un organo di nuova istituzione.*

## Capo II

### Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

Gli articoli 7 e 8 assumono portata meramente ordinamentale.

---

<sup>1</sup> Presentata presso la Commissione bilancio il 27 maggio 2004.

## **TITOLO II**

### **Composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari**

#### **Capo I**

#### **Composizione e durata in carica dei consigli giudiziari**

#### **Articolo 9**

*(Composizione dei consigli giudiziari)*

I commi 1 e 2 prevedono la nuova composizione dei consigli giudiziari presso ogni Corte d'Appello. Oltre ai componenti di diritto indicati al comma 1, del consiglio fanno parte dieci membri, di cui cinque tratti dal personale di magistratura del distretto giudiziario e quattro componenti non togati, oltre a un professore universitario in materie giuridiche, un avvocato con almeno quindici anni di servizio appartenente al distretto nominato dal Consiglio nazionale forense, due nominati dal consiglio regionale tra persone estranee dal medesimo consiglio ed un rappresentante dei giudici di pace del distretto.

Il comma 3 prevede che nei distretti che annoverino oltre 350 magistrati, il consiglio sia integrato da altri dodici membri, di cui sette magistrati del distretto e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal consiglio nazionale universitario, un avvocato con almeno quindici anni di anzianità professionale, nominato dal Consiglio nazionale forense, e due avvocati nominati dal consiglio regionale, tra persone estranee al medesimo consiglio oltre ad un rappresentante dei giudici di pace del distretto.

La RT non esamina la disposizione.

*In proposito, occorre anzitutto osservare che rispetto alla nuova composizione e durata dell'organo, ed a fronte delle più estese competenze, non vengono tuttavia previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente. Difatti, nonostante le nuove competenze assegnate e l'articolata composizione nella nuova versione, nonché la frequenza mensile delle sue riunioni, non sono previsti incrementi di dotazioni umane, strumentali e tecnologiche, per le attività di segreteria.*

## **Articolo 10**

*(Membri supplenti)*

Al consiglio giudiziario, composto secondo le modalità indicate all'articolo 9, si aggiungono cinque membri supplenti, di cui due magistrati con funzioni requirenti e giudicanti nel distretto, nonché da un professore ordinario nominato dal C.U.N. e un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione ed un avvocato del distretto eletto dal consiglio regionale.

La RT non affronta la disposizione.

*In proposito, nulla da osservare trattandosi di disposizioni aventi un mero rilievo ordinamentale.*

## **Articolo 11**

*(Organi)*

Organi del consiglio giudiziario sono il Presidente (Presidente della Corte d'Appello), il vice presidente (eletto tra i componenti non togati) ed il Segretario (eletto tra i magistrati).

La RT non affronta la disposizione.

*In proposito, analogamente a quanto osservato sull'articolo 3 sarebbe utile un chiarimento circa l'eventuale suscettibilità d'oneri per la carica di Vice presidente, atteso che la medesima carica è conferita dall'articolo ad uno dei componenti non togati del consiglio.*

## **Articolo 12**

*(Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari)*

L'articolo disciplina le modalità di elezione dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti "supplenti" del Consiglio direttivo, disponendo che, nelle sedi che annoverino fino a 350 magistrati effettivi, l'elezione avvenga in un unico collegio distrettuale.

La RT non affronta la disposizione.

*In proposito, si rinvia alle considerazioni già riferite riguardo all'articolo 4.*

## **Articolo 13**

*(Durata in carica dei consigli giudiziari)*

I commi 1 e 2 stabiliscono la durata del mandato dei consigli giudiziari in quattro anni e la non rieleggibilità dei componenti elettivi scelti tra le categorie forensi (magistrati, professori in materie giuridiche ed avvocati).

I commi 3, 4 e 5 stabiliscono il subentro del magistrato che ha ricevuto più voti dopo quello cessante dalla carica, la permanenza del medesimo per la durata per la restante parte dell'incarico riferibile al cessante, il regime di *prorogatio* della operatività del consiglio sino a nomina del successivo.

La RT non affronta la disposizione.

*In proposito, nulla da osservare per i profili di interesse.*

## **Articolo 14**

*(Compensi)*

L'articolo rinvia la definizione del gettone di presenza per ciascun componente del consiglio ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

La RT provvede alla quantificazione dell'onere in ragione di un gettone di presenza per ogni seduta per ogni componente non togato del consiglio direttivo della corte di cassazione.

Quindi, in termini analoghi all'articolo 6, la relazione tecnica precisa che la disposizione comporterebbe oneri non configurabili come limite massimo di spesa, riportando i dati utilizzati per la necessaria quantificazione:

- importo stimato del gettone di presenza euro 206,58
- componenti non togati Consigli giudiziari n. 5
- sedute mensili previste n. 2
- mesi di attività n. 11
- numero Consigli giudiziari n. 26

In sintesi, la relazione quantifica gli oneri come riportati nella seguente tabella:

Anno	Modalità di calcolo	Oneri
2005	euro 206,58 x 5 unità x 2 sedute al mese x 5,5 mesi <sup>(a)</sup> x 26 Consigli	295.409
dal 2006	euro 206,58 x 5 unità x 2 sedute al mese x 11 mesi x 26 Consigli	590.818

- (a) Anche in questo caso, come già segnalato per l'articolo 6, la quantificazione dell'onere per il 2005 riprende quella riportata nella relazione tecnica all'A.C. 4636-bis-A<sup>2</sup> che, ipotizzando l'acquisizione di efficacia delle norme dal 1° luglio 2005, limitava l'onere al solo secondo semestre.

*Al riguardo, in primo luogo appare opportuna la conferma del fatto che la previsione formulata dalla relazione tecnica in ordine alle due riunioni mensili rappresenti una stima connotata da sufficiente prudenzialità, anche in considerazione del fatto che si tratta di un organo di nuova istituzione. Inoltre, sarebbe comunque necessaria l'acquisizione di ulteriori chiarimenti circa la stessa previsione di un gettone di presenza per i componenti non togati.*

---

<sup>2</sup> Presentata presso la Commissione bilancio il 27 maggio 2004.

## Capo II

### Competenze dei consigli giudiziari

Gli articoli 15 e 16 assumono portata meramente ordinamentale.

### TITOLO III

#### Disposizioni finali

#### Articolo 17

*(Copertura finanziaria)*

L'articolo individua la copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 303.931 euro per il 2005 e in 607.862 dal 2006, rinviandone la copertura a valere dei fondi di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 150/2005, richiamando la clausola di salvaguardia riportata al comma 42 del medesimo articolo.

La relazione tecnica espone la sintesi degli oneri recati dal provvedimento, come segue.

	<b>2005</b>	<b>dal 2006</b>
Consiglio direttivo Corte di cassazione	8.522	17.044
Consigli giudiziari presso le Corti di appello	295.409	590.818
<b>TOTALE</b>	303.931	607.862

Quindi, alla Sezione IV, la medesima relazione si richiama alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.

468, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di monitorare l'andamento degli oneri recati dal provvedimento per le eventuali misure correttive che si rendessero necessarie.

*In ordine ai profili di stretta quantificazione, va segnalato che gli articoli 9 e 14 determinano l'onere sulla base di un numero di componenti non togati dei Consigli giudiziari - aventi diritto alla corresponsione del gettone di presenza - pari a 5 unità, mentre, considerando il componente rappresentante dei giudici di pace, sembrerebbe invece evincersi che tali componenti ammontino a 6<sup>3</sup>. In tale caso l'onere risulterebbe sottostimato e, pertanto, la sua rideterminazione comporterebbe una maggiore spesa pari a 118.164 euro annui<sup>4</sup>.*

*Inoltre, atteso che le norme indicate agli articoli 6 e 14 rimandano a due distinti decreti interministeriali la determinazione del gettone di presenza dovuto ai componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e ai componenti non togati dei Consigli giudiziari, senza fornirne la relativa entità - indicata dalla relazione tecnica, rispettivamente, in euro 258,23 ed euro 206,58 - appare necessaria la conferma che la consistenza di tali gettoni non sarà comunque superiore a quella indicata nella relazione tecnica e che la definizione degli aventi diritto non subisca alterazioni rispetto a quanto previsto dalla medesima.*

*Tale conferma appare ancor più opportuna in considerazione del fatto che, con riferimento ad entrambe le disposizioni, né la norma di delega né la relazione tecnica configurano gli oneri come limite massimo di spesa e la relazione illustrativa rimanda alle risorse già poste a copertura in termini di previsione di spesa<sup>5</sup>.*

---

<sup>3</sup> Il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto, un professore universitario, tre avvocati, "nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito" (articolo 9, comma 2).

<sup>4</sup> Tale spesa è così determinata: euro 206,58 x 1 unità x 2 sedute al mese x 11 mesi x 26 Consigli = euro 118.164.

<sup>5</sup> Articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150.



Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

**Senato della Repubblica**  
www.Senato.it